

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 12-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: **COLA**)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

SGARBI

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI FIRENZE
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 10 novembre 1994

Presentata alla Presidenza il 1° marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera è chiamata a deliberare in merito alla riconducibilità alla prerogativa di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione dei fatti per i quali è in corso un procedimento civile contro l'onorevole Sgarbi presso il Tribunale di Ferrara.

L'onorevole Sgarbi è stato citato in giudizio per aver espresso dei duri giudizi nei confronti del critico Bonito Oliva nel corso di un'intervista al giornalista Michele Fusco pubblicata sul quotidiano *Il Giorno*. Si tratta di espressioni di contenuto molto « pesante » relative alla nomina del critico a direttore della Biennale di Venezia, nomina che il collega Sgarbi ha criticato in modo veemente ricollegandola alla lottizzazione politica, tipica della prima repubblica.

Il Tribunale, ritenendo non manifestamente infondata la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, ha, con ordinanza del 27 giugno 1994, sospeso il procedimento penale e trasmesso gli atti alla Camera affinché questa deliberi se il fatto per cui si procede concerna opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato la questione nella seduta del 17 gennaio 1995; in tale seduta, dopo un ampio dibattito, la Giunta ha approvato la proposta del relatore di rife-

rire all'Assemblea nel senso della riconducibilità alle funzioni di parlamentare dei giudizi formulati dall'onorevole Sgarbi. Questa soluzione appare rispondente all'interpretazione del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione che la Giunta, dopo la legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, va delinendo progressivamente. Tale interpretazione può essere sinteticamente riassunta nelle seguenti proposizioni: a) la prerogativa costituzionale « copre » tutti i comportamenti riconducibili all'attività politica *lato sensu* intesa dal parlamentare; b) essa si applica anche a comportamenti posti in essere fuori della sede parlamentare (cosiddetta attività *extra moenia*); c) la sua ricorrenza non è conclusa anche di fronte a giudizi « oggettivamente pesanti » e tali, quindi, da costituire astrattamente possibile oggetto di illecito.

Conclusivamente, benché nei giudizi formulati dal collega Sgarbi vi sia una connessione tra critica politica e valutazioni di indole personale essendo la prima prevalente sulle seconde, la Giunta propone che l'Assemblea deliberi che i fatti per cui è in corso il procedimento penale concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, *Relatore*.